



COMUNE DI SENERCHIA

Provincia di Avellino

C.A.P. 83050 Via Castagni Tel 0827-57031- fax
0827-57015

e-mail: info@comune.senerchia.av.it

COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 13 Del 31-08-2015

**Oggetto: IUC - IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE E
DETRAZIONI A VALERE PER L'ANNO 2015.-**

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **trentuno**, del mese di **agosto**, alle ore **18:55** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato dal Sindaco ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, con la presenza all'appello nominale dei seguenti Consiglieri:

GRILLO BENIAMINO	P	RAIMONDO MICHELE	P
FAIA FERDINANDO	P	SESSA ANTONIO	P
GASPARRO DONATO	P	GUGLIUCCIELLO VINCENZO	P
VECE MARTINO	P	MAZZONE DONATELLA	A

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale, **DOTT.SSA FLORIO MARIAPAOLA**.

Il Sindaco/Presidente, **GRILLO BENIAMINO**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno

Il Sindaco illustra il punto all'odg.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge n. 147 del 27/12/2013 ha istituito la IUC, imposta unica comunale, che si compone di IMU, TASI, TARI;

Visto l'art 703 della L. 27/12/2013 n. 147 che lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU apportando modificazioni;

Visti gli artt. 52 e 59 del D.lgs. 15 marzo 1997, n. 446 riguardanti la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali;

Considerato che:

a)- l'art. 1 comma 707 punto 2) L. 147/2013 dispone che l'Imposta Municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui all'art. 13 comma 7 D.L. n. 201/2011 e le detrazioni di cui al comma 10 art.13 D. L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011-

b)- l'art. 1 comma 707 punto 3 lett. a) L. 147/2013 dispone che l'Imposta Municipale propria non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c)- l'art. 1 comma 707 punto 3) L. 147/2013 dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale (quindi non si applica l'imposta municipale propria) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

d)- l'art. 1 comma 707 punto 3 lett. b) L. 147/2013 dispone che l'Imposta Municipale propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U n. 146 del 24/06/2008;

e)- l'art. 1 comma 707 punto 3 lett. c) L. 147/2013 dispone che l'Imposta Municipale propria non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

f)- l'art. 1 comma 707 punto 3 lett. d) L. 147/2013 dispone che l'Imposta Municipale propria non si applica ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità mobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

g)- l'art. 1 comma 707 L. 147/2013 dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi la stessa finalità pubblica;

h)- l'art. 1 comma 708 L. 147/2013 dispone che a decorrere dal 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L 6/12/211 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L n. 201/2011 e successive modificazioni;

CONSIDERATO CHE per pertinenze s'intendono **esclusivamente** quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantina), C/6 (garage) e C/7 (posto auto ora classato come C6 cl.1) con il limite di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n.296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 13-05-2015, con il quale è stato differito al 30/07/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 e relativi allegati da parte degli Enti Locali;

Visti:

- Lo Statuto comunale vigente;

- Il Regolamento comunale di contabilità vigente;

- D.Lgs.n.(18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni);

- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge Stabilità 2012);

- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013);

- il D.L 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214;

- la L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge Stabilità 2015);

-la deliberazione di C.C. n. 10 dell'1-8-2014 con la quale è stato approvato il "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC (Tari – Tasi – Imu)"

Dato atto che nel predisponendo bilancio di previsione per l'anno 2015 e relativi allegati si tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 31-08-2015 COMUNE DI SENERCHIA

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L) gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario;
Con voti favorevoli n. 6 la maggioranza consiliare e n. 1 astenuto Gugliucciello su n. 7 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:

1)- Di stabilire per l'anno 2015 le seguenti aliquote:

ALIQUOTA DI BASE 9,00%° (Compreso immobili di categoria D) (nove per mille);

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 5,00%° (cinque per mille);

2)- di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2015:**

- a) per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base;

3)- di assimilare ad abitazione principale gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, nel limite di un solo immobile nell'ambito comunale.

4)-di dare atto che l'assimilazione ad **abitazione principale (ivi compreso le pertinenze)** è estesa anche ai soggetti residenti e dimoranti che, a seguito di ricostruzione post sisma, risultano di fatto proprietari di immobili, anche se non intestati catastali per cause non attribuibili alla loro volontà, purché utilizzino direttamente l'immobile;

5) – di dare atto che, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'art. 1 comma 708 L. 147/2013 dispone che non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L 6/12/211 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L n. 201/2011 e successive modificazioni;

6)- di dare atto che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza (pensione estera), a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato;

7) Di prendere atto dell'art.1, comma 380 della L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA 2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:

- lettera a): *“è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011”*,
- lettera f): *“è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”*;
- lettera g): *“i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”*;

8) di dare atto che tali aliquote e detrazioni **decorrono dal 1 gennaio 2015;**

9) di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento IUC - IMU approvato da questo Comune con atto di Consiglio comunale n. 10 dell'1-8-2014, nelle parti non in contrasto con la normativa statale vigente;

10) di dare mandato al Responsabile dell'Area finanziaria di trasmettere, ai sensi dell'art. l'art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

11) di inoltrare al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, copia conforme del presente provvedimento. Il comma 13 bis dell'art 13 del D.L n. 201/2011 ha previsto che a decorrere dall'anno d'imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione sul sito informatico. L'efficacia delle deliberazioni relative all'anno d'imposta 2015 decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle Finanze e gli effetti delle deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico;

12)- di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia.

13)- di dichiarare con esplicita e separata votazione, portante lo stesso esito della precedente, voti favorevoli n. 6 la maggioranza consiliare e n. 1 astenuto Gugliucciello su n. 7 consiglieri presenti e votanti. la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U.E.L – D.Lgs 267/2000.

Approvato e sottoscritto.

Sindaco/Presidente
F.to GRILLO BENIAMINO

Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA FLORIO MARIAPAOLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Messo Comunale attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito del Comune e affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 02-09-2015 per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell' art. 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - T.U.E.L.;

Dalla Residenza comunale, li 02-09-2015

IL MESSO COMUNALE
F.to DE SIMONE LUISA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio On Line del sito del comune il giorno 02-09-2015 al numero 303 per rimanervi quindici giorni consecutivi;

Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA FLORIO MARIAPAOLA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 02-09-2015

Segretario Comunale
DOTT.SSA FLORIO MARIAPAOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).

Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA FLORIO MARIAPAOLA